

CI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1898

Presidenza del Vicepresidente GUARNERI.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Elenco di omaggi — Congedo — Ringraziamenti — Inversione dell'ordine del giorno — Presentazione di progetti di legge — Approvazione della nomina dei senatori Casana, Bava-Beccaris, Lanza e Ressa — Discussione del disegno di legge: « Convenzione col municipio di Napoli per permuta d'immobili allo scopo d'isolare il Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città » (n. 148) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo d'illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze » (n. 145) — Approvazione del progetto di legge: « Autorizzazione di spese per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti » (n. 150) — Discussione del progetto di legge: « Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 » (n. 144) — Incidente sull'ordine del giorno — Votazione a scrutinio segreto — Nomina di Commissioni speciali per l'esame dei disegni di legge per la Zona monumentale di Roma e per le Prestazioni fondiarie perpetue — Chiusura di votazione — Risultato della votazione per i predetti quattro disegni di legge e per la nomina dei direttori degli Uffici dei resoconti e di questura.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri della guerra, del Tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

Il senatore, segretario, COLONNA-AVELLA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge:

« N. 69. — Il Consiglio comunale di Mugnano di Napoli esprime il voto che nelle riforme amministrative siano compresi provvedimenti per diminuire di numero e d'importanza le spese obbligatorie.

« 70. — Il presidente del Consiglio provinciale di Venezia comunica un voto del Consiglio stesso, relativo al disegno di legge presentato al Senato per la conservazione della laguna veneta ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego dar lettura dell'elenco degli omaggi.

Lo stesso senatore, segretario, COLONNA-AVELLA, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il sindaco di Modena, degli *Atti di quel Consiglio comunale* per l'anno 1896 97;

Il direttore della Società Italiana per le strade ferrate meridionali, della *Relazione del*

Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale degli azionisti del 21 maggio 1898;

Il direttore della Banca d'Italia, del *Resoconto dell'adunanza ordinaria degli azionisti*, tenuta in Roma il giorno 29 marzo 1898;

Il direttore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde, della *Relazione e bilancio presentati dal Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale degli azionisti* tenuta in Roma il 31 marzo 1898;

Il direttore del R. Comitato geologico d'Italia, del *Boll. N. 4* delle pubblicazioni del R. Comitato stesso;

Il presidente dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste, del *Rendiconto della gestione 1897*;

Il senatore T. Massarani, della pubblicazione contenente le *Parole da lui pronunciate, quale vice presidente del Consiglio provinciale di Milano*, nella seduta del 22 marzo 1898 del Consiglio stesso, in memoria del senatore Giuseppe Robecchi;

L'onorevole Paolo Boselli di un suo opuscolo intitolato *L'Esposizione di Torino*;

Il ministro dei lavori pubblici, della *Relazione sulle strade nazionali provinciali sovvenute dallo Stato, e comunali obbligatorie, dal 1860 al 1897*;

Il direttore della R. Biblioteca nazionale di Torino, di uno stampato contenente la descrizione dei *Manoscritti e libri a stampa, musicati, esposti nella Biblioteca Nazionale di Torino* (1898);

La Direzione del giornale della Società degli agricoltori italiani, dei *Bollettini N. 8, 9 e 10* delle sue pubblicazioni;

Il prof. Luigi Gamberale, di un opuscolo intitolato *Sulla riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione*;

Il direttore dell'Istituto antirabbico presso l'Ospedale Maggiore di Milano del *Resoconto del quarto biennio della sua gestione*;

Il preside della R. Accademia delle Scienze di Bologna dei fascicoli 1° e 2° dei *Rendiconti delle sessioni dell'Accademia stessa*;

Il Ministero di agricoltura industria e commercio, delle pubblicazioni seguenti:

1. *Elenco delle Società di mutuo soccorso*;
2. *Annuario statistico italiano*;

Il direttore del giornale *La Rassegna Italiana* (organo degli interessi italiani in Oriente) delle seguenti pubblicazioni:

1. *Fascicoli n. 13, 14, 15* di quest'anno (1898);

2. *Giornale ufficiale della Camera di commercio italiana di Costantinopoli* intitolato *La Rassegna Italiana*;

Il dott. Sante Battaglini, di una *Carta topografica della provincia di Modena nella scala da 1 a 75,000*;

Il presidente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, dei *Fascicoli n. 7, 8 e 9* contenenti studi astronomici;

Il dott. P. Pavesio, di un suo lavoro intitolato *I convitti nazionali dal 1885 al 1898*;

Il sig. Pasquale Lauria, di una sua monografia intitolata *La contabilità generale dello Stato e le funzioni degli uffici centrali di ragioneria*;

L'ingegnere Pietro Saccardo, di un suo opuscolo dal titolo *La questione lagunare*;

Il cav. B. Galletti, di una sua pubblicazione intitolata *Amenità evangeliche e fasti del Cristianesimo*;

Il sig. Michele Basile, di un libro da lui pubblicato sotto il titolo *Latifondi e poderi*;

Il presidente della Società degli *Annali della Giurisprudenza Italiana* di Firenze, di uno stampato contenente la *Commemorazione fatta in seno alla Società suddetta, del defunto senatore Piero Puccioni*.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Di Sartirana domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia. Se non sorgono obiezioni questo congedo s'intenderà accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Dezza e Ceneri, e la vedova del deputato Brin, hanno espresso i loro ringraziamenti al Senato per le condoglianze loro inviate.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina del direttore dell'ufficio dei resoconti delle sedute

pubbliche e per la nomina del direttore degli uffici di questura.

Io crederei conveniente di invertire l'ordine del giorno e di rimandare questa votazione in ultimo, dopo cioè che si siano discussi i quattro progetti di legge iscritti all'ordine del giorno; così si farebbe una sola votazione a scrutinio segreto.

SPROVIERI. Chiedo di parlare.

PRÉSIDENTE. Ne ha facoltà.

SPROVIERI. Si potrebbe incominciare adesso a votare e poscia procedere nell'ordine del giorno, tanto più che qualcuno dei signori senatori potrebbe assentarsi.

PRÉSIDENTE. Se il signor senatore Sprovieri insiste, io posso interrogare il Senato se vuole conservare tal quale è l'ordine del giorno, oppure se vuole invertirlo.

Chi accetta l'inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRÉSIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga degli effetti della legge 11 febbraio 1898, n. 26, riguardante la riduzione temporanea del dazio sul grano ed altri cereali e sui loro derivati;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 212,262 41 verificatasi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze di impegni per L. 5021 15, pel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

Approvazione di eccedenze di impegni per L. 108,703 41, pel Ministero degli affari esteri;

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 46,157 23, per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo N. 186 bis del conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni e

di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98;

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1898 degli stadi di previsione della entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898 99;

Approvazione di eccedenza d'impegni per L. 7,861,145 11 su alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896 97 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,222,106 27 verificatasi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896 97 concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 1,002,621 85 per il Ministero dell'interno;

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 384,497 49 per il Ministero delle poste e dei telegrafi;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 783,910 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 150,000 per il Ministero della marina;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 1838 73 per il Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 3162 94 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo numero 131-ter del conto consuntivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni di L. 3055 42 per provvedere al saldo di spese residue iscritte sul conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di maggiori assegnazioni di L. 241,372 51 per il Ministero dell'interno;

Approvazione di maggiori assegnazioni di L. 64,736 27 per il Ministero della guerra;

Approvazione della maggiore assegnazione

di L. 152,754-68 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 56-bis, del conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 727,638 66 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative.

Per il disegno di legge riguardante l'esercizio provvisorio chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questi disegni di legge, i quali per la natura loro saranno trasmessi all'esame della Commissione permanente di finanze.

Il signor ministro del Tesoro ha chiesto poi al Senato di voler dichiarare l'urgenza sul disegno di legge per l'esercizio provvisorio di un mese.

Se non vi sono osservazioni l'urgenza s'intenderà accordata.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il signor relatore.

DORIA G., *ff. di relatore*, dà lettura della relazione:

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 1° maggio 1898 fu nominato senatore del Regno l'ingegnere commendatore nobile Severino dei baroni Casana, in base all'art. 33, categoria III, dello Statuto.

Riconosciuto valido il titolo per essere stato il Casana deputato nelle Legislature XVI^a, XVII^a, XVIII^a, XIX^a e XX^a, e risultando d'altronde provati gli altri requisiti voluti dallo Statuto, la vostra Commissione, ad unanimità, vi propone la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Chi approva la nomina a senatore del comm. nobile Severino Casana è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DORIA G., *relatore*, dà lettura:

SIGNORI SENATORI. — La Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori è unanime nel proporvi la convalidazione delle nomine

fatte con regio decreto 16 giugno 1898 dei signori qui sotto indicati, i quali a termini dell'art. 33 dello Statuto hanno l'età prescritta e traggono la loro eleggibilità dalle seguenti categorie:

Categoria XIV.

BAVA BECCARIS nobile FIORENZO, nominato tenente generale con decreto 2 ottobre 1887.

LANZA conte CARLO, nominato tenente generale con decreto 27 marzo 1890.

Categoria VII.

RESSMAN comm. COSTANTINO, nominato inviato straordinario e ministro plenipotenziario con decreto 4 gennaio 1884.

PRESIDENTE. Benchè la proposta sia collettiva, la votazione deve essere individuale.

Chi approva la proposta della Commissione relativa al senatore Bava Beccaris nobile Fiorenzo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la proposta della Commissione relativa al senatore Lanza conte Carlo è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Chi approva la proposta della Commissione relativa al senatore Ressman comm. Costantino è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Discussione del progetto di legge: « Convenzione col municipio di Napoli per permuta d'immobili allo scopo d'isolare il Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città » (N. 148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Convenzione col municipio di Napoli per permuta d'immobili allo scopo d'isolare il Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città.

Prego si dia lettura del progetto di legge.

COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 148).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. Io non posso che raccomandare al Senato l'accettazione di questo progetto di legge, il quale

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1898

soddisfa nello stesso tempo ad un antico desiderio della città di Napoli ed a bisogni d'ordine militare riflettenti quel presidio.

Del resto la mia parola è, oserei dire, superflua, posto che la relazione del Senato conclude col proporre l'approvazione di questo disegno di legge, che, a quanto mi risulta, non ha incontrato ostacoli in questa sede del Parlamento, come non ne ha incontrati nemmeno nell'altra; perciò non posso che invitare il Senato a voler convalidarlo col suo voto.

SPROVIERI, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPROVIERI. Dopo quanto è esposto nella relazione scritta dal dotto relatore, senatore Mezzacapo, credo che il Senato accetterà le conclusioni nelle quali è venuta la relazione suddetta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È approvato il contratto stipulato il 23 novembre 1897 tra il Governo ed il comune di Napoli e col quale si determinano le condizioni per una permuta d'immobili demaniali con altri comunali, affine d'isolare il maschio Angioino del Castelnuovo in detta città.

È altresì approvata la seguente modificazione all'ultimo comma dell'articolo 1° del contratto stesso già accettata dal Municipio di Napoli purchè alle parole: « impegnandosi inoltre il Comune di concorrere » sieno sostituite le parole: « obbligandosi inoltre il Comune, a richiesta del Ministero della guerra, di concorrere ».

« L'Amministrazione dello Stato s'obbliga altresì all'immediata consegna al Comune del maschio Angioino con le modalità da concordarsi con l'autorità militare in cambio della cessione dei cameroni alla caserma dei Granili, attualmente di proprietà del Comune, con ogni dritto annesso e nelle condizioni come si trovano, impegnandosi inoltre il Comune di concorrere con la cifra fissa di lire duecentomila per i lavori di ampliamento e sistemazione della caserma di Piedigrotta, che saranno eseguiti per conto e rischio esclusivo dello Stato ».

(Approvato).

Art. 2.

Nessuna vendita di suolo potrà esser fatta, nè potrà esser consentita od eseguita dal Comune alcuna costruzione sulle aree che risulteranno dalle demolizioni previste nel detto contratto.

(Approvato).

Art. 3.

Il contratto medesimo sarà soggetto alla sola tassa fissa di registro di lire 1.20.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo d'illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo d'illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.
COLONNA-AVELLA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvati la convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Società generale per la illuminazione in Napoli, per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta convenzione e nell'annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Società per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per la illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purchè vi si introducano le seguenti modificazioni:

All'art. 9 della convenzione:

« Lo Stato pagherà per la fornitura di cui sopra centesimi 20 (L.0,20) al kilowatt - ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) kilowatt - ora consumati nell'anno, e centesimi 18 (L. 0.18) per ogni kilowatt- ora consumato in più nell'anno

stesso, restando a carico dello Stato le sole im-
posizioni fiscali, presenti e future, sul consumo
o sulla produzione di energia elettrica».

(Secondo comma identico).

«La Società avrà l'obbligo di provvedere alle
disposizioni necessarie per l'applicazione, uso
e buona conservazione di questi apparecchi
controllatori dello Stato.

«In caso che le indicazioni dei misuratori dello
Stato e della Società offrissero una differenza
superiore del 5 per cento, si provvederà alle ri-
parazioni, tarature e sostituzioni necessarie,
prendendo pel consumo del giorno in cui la dif-
ferenza si è verificata quella del più prossimo
antecedente giorno assimilabile».

All'art. 11 della convenzione.

«Art. 11. L'espressione che lo Stato possa
o no valersi della corrente elettrica, aumen-
tarne e diminuirne la misura, al principio o
nel corso di ciascuno dei periodi novennali di
cui al precedente articolo 10, deve intendersi
nel senso più lato, e cioè con riguardo a tutti
i diversi servizi del porto pei quali potesse ri-
chiedersi, a tenore della presente convenzione,
la fornitura di corrente, e quindi anche quando
lo Stato concedesse, affittasse o comunque ce-
desse a privati, Società, Corporazioni, Enti ed
altre Amministrazioni l'esercizio, o l'uso par-
ziale o totale dei meccanismi, delle aree, dei
fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio
del porto, nel qual caso la Società, se richiesta
dovrà fornire la corrente alle condizioni del
presente contratto, come è stabilito nell'art. 1».

(Secondo comma identico).

Il presidente della Camera dei deputati
G. BIANCHERI.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Convenzione per la fornitura di energia elettrica
per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la Società Generale per la illu-
minazione, anonima, col capitale interamente
versato di lire 2,024,100, residente in Napoli,
ha con lettera 6 aprile 1897 n. 1083, a firma

del sottoscritto Maurizio Capuano, amministra-
tore delegato di detta Società, offerto all'Uffi-
cio del Genio civile di Napoli la fornitura di
corrente elettrica al R. Governo italiano pei
servizi d'illuminazione, delle gru elettriche e
qualunque altro dipendente dallo Stato nell'am-
bito del porto di Napoli;

Chè il Ministero dei Lavori, con nota 18 mag-
gio 1897 n. 3687 Divisione 6^a, diretta al sot-
toscritto ingegnere Italo Maganzini, nella qua-
lità di ispettore del Genio civile, Capo del 7^o
Compartimento (Napoli), lo ha autorizzato a
concordare con la Società generale predetta
una convenzione riservata all'approvazione de-
finitiva delle amministrazioni o corpi compe-
tenti;

Fra i sunnominati, ciascuno nelle qualità e
rappresentanze di che sopra, ammesse e veri-
ficate le soprascritte premesse, si è convenuto
e conviene quanto segue:

Art. 1.

La Società generale per la illuminazione in
Napoli costruirà a sue spese, nel recinto del
porto di Napoli e sopra suolo assegnato dal
R. Governo, un'apposita stazione elettrica per
la produzione e fornitura di corrente elettrica
a scopo di illuminazione, o per muovere ed
esercitare qualsiasi meccanismo o macchina per
trasbordare, alzare pesi; per alaggio, carenag-
gio o altro servizio per navi; per traini, mo-
vimento e manovra vagoni ferroviari, piatta-
forme girevoli, carrelli, ecc.; per segnali
ferroviari; per innalzare e distribuire acqua; ed,
infine, per qualunque altro bisogno del porto
e sue dipendenze nel senso più lato, sia di
giorno che di notte, tanto per servizio di forza
che d'illuminazione, tanto sulle aree, calate,
banchine, moli e ponti sporgenti, come nei
fabbricati e altri edifici, impianti, cantieri
eretti o da erigersi nel recinto del porto a ser-
vizio governativo o assimilabile, tanto ammi-
nistrati e condotti dallo Stato direttamente,
come da altre Amministrazioni, Società, Cor-
porazioni, Enti o privati concessionari, affittuari
o comunque cessionari dello Stato, non esclusi
gli attuali recinti ed edifici doganali.

Art. 2.

Per l'erezione della stazione elettrica, di cui
al precedente art. 1, e servizi in esso indicati,

lo Stato assegna, per la durata di anni quarantacinque, e con le modalità di cui si tratta nella presente convenzione, l'area di mq. 3100 (tre milacinquecento), sita sul terrapieno retrostante alla banchina di Porta di Massa, come si rileva dalla planimetria nella scala 1:1000, allegata alla presente convenzione. La detta area è stata prescelta dalla R. Capitaneria di porto e dall'ufficio del Genio civile di Napoli e rappresentanze delle Regie Finanze, in un sito che attualmente trovasi fuori della zona riservata agli usi ed industrie marittimi.

Prima di procedere alla costruzione di detto edificio, la Società dovrà presentare alle autorità competenti, pel nulla osta, il progetto esecutivo.

In riconoscimento delle ragioni demaniali sull'area, della quale la Società avrà l'uso nei detti quarantacinque anni, e per gli effetti ed agli scopi indicati nell'art. 1, la Società stessa corrisponderà alla finanza dello Stato, in rate semestrali anticipate, pagabili all'ufficio del Demanio di Napoli, un canone annuo di lire trecentocinquanta (350).

Ritardandosi il pagamento del canone oltre un mese dalle scadenze stabilite nel verbale di consegna, l'Amministrazione demaniale potrà rivalersi sui crediti della Società verso lo Stato, in applicazione del successivo articolo 9, con riserva di ogni azione per danni, interessi e conseguenti spese. Qualora invece lo Stato si sia valso delle disposizioni dell'art. 10, successivo, per non usufruire più della energia elettrica fornita dalla Società, e verificandosi il detto ritardo di pagamento, l'amministrazione demaniale potrà far dichiarare la Società decaduta dall'uso dell'area con le riserve suindicate.

Art. 3.

L'assegnazione dell'area, di cui sopra, s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti, che competono al pubblico Demanio, e la Società dovrà manlevare e tenere indenne lo Stato da ogni azione, che potesse essergli intentata dai terzi in dipendenza di quanto con la presente convenzione viene accordato.

L'uso dell'area assegnata è circoscritto entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere ed usi e con le facoltà in modo esplicito risultanti dalle condizioni della presente convenzione e

dal tipo annesso, esclusa, in modo assoluto, qualsiasi variazione.

La Società non potrà cedere altrui, nè in tutto, nè in parte, nè destinare ad altro uso, l'area assegnata e il fabbricato da erigersi, nè eccedere i limiti stabiliti. E nemmeno potrà indurre alcuna servitù alle parti attigue ai siti concessile, nè recare incaglio agli usi e alla pubblica circolazione, cui fossero destinati. Dovrà poi, a richiesta della Capitaneria di porto, chiudere con cancelli a chiave, gli accessi alla zona o striscia di suolo, frapposta fra l'officina e lo steccato della ferrovia del porto, e impedire che quivi si acceda da persone estranee, o vi si facciano depositi di materie o altro ingombro.

Art. 4.

La Società sarà direttamente responsabile verso lo Stato dello esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della propria industria, alle persone ed alle proprietà.

Dal canto suo poi la Società rinunzia, fin da ora, a qualunque indennizzo per danni, che potessero venirle arrecati dall'esercizio della ferrovia del porto, attualmente esercitata dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Art. 5.

La Società dovrà lasciar libero l'accesso, in qualunque tempo, nell'area assegnata e negli stabilimenti, che vi avrà eretto, agli ufficiali ed agenti della capitaneria del porto, della dogana, del Demanio, del Genio civile ed ogni altro agente di Amministrazioni pubbliche in uniforme e con distintivo speciale o con carta di riconoscimento, che credessero di accedervi per l'esercizio delle loro funzioni, senza che la Società possa loro chiedere conto alcuno dell'esercizio di codesto diritto.

Art. 6.

Approvata la presente convenzione e consegnata l'area, di cui al precedente articolo 2, lo Stato si riserva di stabilire ed indicare il giorno, in cui dovrà cominciare la decorrenza del periodo di sei mesi al cui termine dovrà perfettamente funzionare il servizio elettrico,

di che alla presente convenzione. Nello stesso termine, improrogabile, di sei mesi, la detta Società dovrà porre a disposizione dei servizi del porto una energia elettrica massima misurata sul quadro di distribuzione di 125 Kilowatts (centoventicinque).

La condotta dalla stazione elettrica, di cui crederà in tal caso valersi la Società, fino all'entrata nel recinto del porto, sarà fatta a sue spese, ed avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 2.

Questa dovrà, improrogabilmente, essere eretta ed in perfetta funzione entro un anno, al massimo, dal giorno dell'avviso di cui sopra.

La Società s'impegna poi, nel termine di sei mesi da ogni singolo preavviso, di aumentare, in seguito, l'impianto in modo da soddisfare a qualunque esigenza di maggior servizio che le fosse richiesto dallo Stato per gli scopi, di cui all'articolo 1.

Art. 7.

La Società erigerà, in un ambiente accessibile in ogni momento, ai funzionari del Genio civile e della capitaneria del porto, un quadro di distribuzione speciale per i servizi del porto, disposto in modo che vi si possa facilmente praticare nella sua parte posteriore, e gli apparati elettrici dovranno esservi disposti in guisa da evitare qualsiasi confusione.

La fornitura della corrente sarà fatta su questo quadro all'uscita della stazione di produzione, rimanendo inteso che saranno a carico del Regio Governo soltanto le spese d'impianto, manutenzione e servizio delle condutture, apparecchi elettrici, ecc., dopo del quadro, ed al di là del muro esterno d'ambito della stazione predetta, mentre saranno a carico della Società le condutture e tutti gli apparecchi richiesti per ciascun circuito, non esclusi quelli di sicurezza e nonchè quelli per dare avviso delle interruzioni o derivazioni di corrente, i parafulmini e quanto altro occorrerà nell'ambito della stazione elettrica, anche in relazione alle leggi e regolamenti.

I conduttori dovranno essere disposti e distinti in modo accurato e semplice, così che sia facile il rendersi subito conto delle loro funzioni.

Art. 8.

Le tensioni medie delle correnti all'uscita della stazione elettrica saranno di 440 volts (quattrocentoquaranta), per le grue ed altri meccanismi e di 220 volts (duecentoventi), oppure 2×110 per l'illuminazione rispettivamente per i circuiti a due fili od a tre fili, oltre le perdite delle condutture dell'impianto da eseguirsi dallo Stato.

Le sopraindicate tensioni medie potranno essere modificate in più od in meno del 10 per cento all'atto pratico degli impianti, secondo le esigenze di tali impianti da servire.

Art. 9.

Lo Stato pagherà, per la fornitura di cui sopra, centesimi venti (lire 0.20) al kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) kilowatt-ora annui consumati, e centesimi 18 (lire 0.18) per ogni kilowatt-ora annuo consumato in più dei 150,000 suindicati, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future sul consumo o sulla produzione di energia elettrica.

La corrente sarà misurata ogni giorno ad ore, da fissare di comune accordo mediante appositi congegni di misura, accettati e collaudati dal Regio ufficio del Genio civile di Napoli, il quale, di fronte ai congegni di misura della Società, avrà diritto di collocarne di propri in apposite custodie, di cui il detto Ufficio avrà le chiavi.

La Società avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato. In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrirono una differenza superiore al 50 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo per consumo, dal giorno in cui la differenza si è verificata, quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile.

Art. 10.

Lo Stato non si obbliga a valersi della corrente prodotta dalla Società per tutti i 45 anni, di cui all'art. 2, ma s'impegna soltanto per un periodo di 9 (nove) anni, con facoltà di pro-

rogare l'uso di tale corrente in quella misura che crederà di sua convenienza, anche in uno, o più, o in tutti i successivi periodi novennali, con preavviso di sei mesi dalla scadenza relativa, applicando le riduzioni di prezzo, di cui al successivo articolo 12.

Rimane inteso e convenuto però, che anche nel caso in cui lo Stato, con detto preavviso di sei mesi, venga a rinunciare, totalmente o parzialmente, in uno qualunque dei detti periodi novennali, a valersi della energia elettrica della Società, per questa rimarrà fermo quanto è disposto all'articolo 2 circa l'uso, da parte della Società medesima e per 45 anni, dell'area demaniale assegnata, salvi ed impregiudicati i diritti dello Stato sull'area alla scadenza dei quarantacinque anni, senza che dalla Società si possano invocare usi o consuetudini per continuare oltre nel godimento dell'area.

La facoltà di variare in più od in meno la quantità della corrente elettrica spetterà allo Stato non solo al principio di ogni novennio, ma in qualunque anno. Qualora però nell'ultimo anno di uno qualunque dei periodi novennali, lo Stato avesse a richiedere un aumento nella fornitura della energia elettrica, dovrà contemporaneamente ed anticipatamente essere stabilito, per parte dello Stato, il proseguimento della fornitura pel successivo novennio.

La data di decorrenza pel compito dei novenni, di cui sopra, e dei quarantacinque anni, di cui all'articolo 2, coinciderà con quella dalla quale, a mente dell'articolo 6; dovrà decorrere il periodo di sei mesi pel completo funzionamento del servizio elettrico.

Art. 11.

L'espressione che lo Stato possa, o no, valersi della corrente elettrica, aumentarne o diminuirne la misura al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali, di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e perciò la presente convenzione continuerà ad avere pieno valore ed efficacia qualora lo Stato concedesse, affittasse e comunque cedesse a privati, Società, Corporazioni, Enti ed altre Amministrazioni l'esercizio o l'uso parziale o totale dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio, rimanendo fermi i rapporti fra lo Stato e la

Società in quanto a fornitura, misura e pagamento dell'energia consumata.

Rimane però inteso che lo Stato non potrà vendere o comunque cedere l'energia elettrica prodotta dalla Società, che dovesse venire consumata da privati o da Società in aree e locali di loro proprietà, adibiti a servizi o speculazioni interamente privati.

Art. 12.

Qualora, pel progresso delle scienze, o per qualsiasi altro motivo, venisse ad essere provata una diminuzione non temporanea del 20 per cento almeno sulla spesa attuale della produzione della corrente elettrica, la Società dovrà ridurre della economia conseguita i prezzi indicati al precedente articolo 9. Il relativo accertamento e la conseguente revisione dei prezzi sarà fatto nei periodi novennali, di cui all'articolo 10, quando sia chiesto dallo Stato almeno 6 (sei) mesi prima del corrispondente periodo novennale.

Art. 13.

Al termine dei 45 anni, di cui all'art. 2, qualora lo Stato avesse continuato a valersi di energia elettrica della Società, lo Stato potrà acquistare o a prezzo di stima quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudicherà necessario per la continuazione dei servizi del porto, oppure rinnovare per successivi periodi novennali la presente convenzione ai prezzi da rivedersi ai termini dell'art. 12 precedente.

La Società però avrà diritto di rinunciare a tale rinnovamento o prolungamento della convenzione con la cessione gratuita allo Stato degli edifici ed impianti come sopra necessari ai servizi del porto, asportando quella parte degli impianti e demolendo quei fabbricati che non fossero richiesti dallo Stato.

Art. 14.

Qualora invece lo Stato, in applicazione dell'art. 10, avesse rinunciato a valersi dell'energia elettrica prodotta dalla Società, e si fosse disinteressato delle opere e dei meccanismi, di cui alla presente convenzione, allo scadere dei 45 anni s'intenderà cessato di pieno diritto l'uso

dell'area assegnata come all'art. 2, senza che occorra alcuno speciale diffidamento o costituzione in mora, e la Società dovrà, a proprie spese, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato.

Tenendo però, anche in questo caso, esonerata in tutto o in parte la Società dall'obbligo di ridurre le cose in pristino stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto alla Società a compenso od indennità di sorta.

Ugualmente saranno valide ed applicabili le disposizioni del presente articolo qualora avvenendo, come sopra è detto, la rinuncia, da parte dello Stato, in qualunque novennio, anche la Società rinunziasse a continuare nell'esercizio della sua industria ed all'uso dell'area assegnata.

Art. 15.

La Società potrà adibire la stazione costruenda alla produzione dell'energia elettrica per qualsiasi uso dipendente dai contratti in vigore ed avvenire col Municipio, Amministrazioni, Società o privati, restando libera di impiantarvi tutto quel materiale di produzione, che stimerà opportuno, dandone, di volta in volta, notificazione all'Ufficio del Genio civile, e presentando i disegni degli aumenti o varianti al progetto di cui all'art. 2, e ciò per l'adempimento del successivo art. 16, e per gli accertamenti di cui al precedente art. 12.

Art. 16.

La Società dovrà tuttavia stabilire la stazione in modo che qualunque dei gruppi di produzione ivi esistente possa concorrere al servizio del porto, e dovrà inoltre collegare, entro un anno dall'invito di cui all'art. 6, detta stazione con le altre stazioni elettriche, che fossero di sua proprietà in Napoli, in modo che, in caso di accidenti, queste altre sottostazioni possano concorrere al servizio del porto.

Art. 17.

Se lo Stato richiederà anticipatamente la fornitura della corrente per l'illuminazione del nuovo fabbricato « passeggeri » sul molo trapezoidale, la Società si obbliga a fornirla ai

prezzi di cui all'art. 9; nel termine di un mese dall'avviso, semprechè ciò avvenga posteriormente all'approvazione della presente convenzione.

Tale fornitura sarà fatta provvisoriamente sul quadro di distribuzione della stazione di accumulatori sita in piazza Depretis, vico Zecca dei Panni, e la condotta, dalla stazione di accumulatori fino all'esterno del fabbricato da illuminare, sarà fatta a spese della Società, la quale avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'art. 1.

Art. 18.

In caso di ritardi nei vari termini indicati nella presente convenzione, o di interruzioni o di gravi irregolarità e deficienze nel servizio, non prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire cinquecento al giorno. Detta multa sarà specialmente applicata in caso che la costruzione ed il funzionamento della stazione elettrica, di cui all'art. 1, avvenga oltre l'anno dall'invito avuto, come dall'art. 6, e qualora non sia soddisfatta, nel termine stabilito, la condizione di cui all'art. 16.

Qualora poi lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, si fosse disinteressato dal servizio dell'energia della Società, rimarrà sempre salvo, in caso di contravvenzione alle clausole e condizioni della presente convenzione, il diritto dello Stato di rimettersi in possesso dell'area assegnata, ed appropriarsi tutti gli edifici ed impianti, che già vi si trovassero, senza che perciò la Società possa pretendere indennizzo qualsiasi.

Art. 19.

A garanzia dei propri obblighi la Società depositerà, entro un mese dalla partecipazione ufficiale dell'approvazione della presente convenzione, una cauzione di L. 20,000 (lire ventimila) in danaro, o titoli al corso di Borsa della giornata, la quale sarà conservata nelle Casse dello Stato fino alla perfetta costruzione e funzionamento della stazione elettrica del porto, di cui all'art. 1.

Costruita e collaudata detta stazione, e rico-

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1898

nosciutone perfetto il funzionamento, nonchè soddisfatto dalla Società agli obblighi dell'articolo 16, detta cauzione verrà restituita alla Società.

Art. 20.

Tutte le tasse, relative a questa convenzione, saranno a carico della Società, rimanendo inteso che sono soltanto a carico dello Stato le tasse indicate all'art. 9.

In quanto alla tassa di registro, questa dovrà essere soddisfatta dalla Società al principio di ognuno dei novenni, di cui all'art. 10, e si dichiara, al solo ed unico effetto della valutazione di tale tassa, che il consumo del primo novennio potrà ammontare, salvo rettifiche finali, a L. 200,000 (lire duecentomila).

La Società non potrà pretendere alcuna esenzione sia dei dazi di confine, sia di quelli di consumo per i materiali d'impianto e pei generi di consumo impiegati.

Art. 21.

Qualunque divergenza possa sorgere nella esecuzione della presente convenzione, sarà deferita al giudizio arbitrale, previsto dall'articolo 41 e seguenti del capitolato generale, approvato dal decreto ministeriale 28 maggio 1895, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22.

La presente convenzione, approvata dal Consiglio di amministrazione della Società generale per la illuminazione in Napoli, nella seduta del 26 maggio 1897, come dall'unito estratto dal libro dei verbali del Consiglio suddetto, rilasciato per atti del notaio avvocato Gennaro Saggese in data 26 maggio 1897, e dal quale estratto risulta altresì la più ampia facoltà, con promessa di rato e fermo al sottoscritto amministratore delegato, rimane valida ed impegnativa fin da ora per la Società, ma è subordinata poi, nel solo interesse dello Stato, all'approvazione superiore a forma delle leggi e regolamenti vigenti.

Fatta, letta e firmata in doppio originale, e sopra ogni foglio dai sottoscritti, nelle loro pre-

messe qualità e rappresentanze, oggi ventotto (28) maggio milleottocentonovantasette a Napoli, in una sala dell'ufficio superiore del Genio civile (VII compartimento) alla presenza dei pure sottoscritti testimoni.

All'originale firmati:

L' Ispettore del Genio civile
ITALO MAGANZINI.

L'amministratore delegato
MAURIZIO CAPUANA.

I testimoni:

RAIMONDO RAVA.

C. ARIMONDI.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Addizionale alla convenzione 28 maggio 1897 per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la convenzione suaccennata, stipulata fra il sottoscritto Ispettore del Genio civile pel VII Compartimento e il pur sottoscritto Maurizio Capuano amministratore delegato della Società generale per la illuminazione, anonima, col capitale versato di lire 2,024,100 residente in Napoli, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, questi ha, col parere 13 agosto 1897, n. 4797, 1723, suggerito alcuni chiarimenti e aggiunte.

Discussi fra i sottoscritti i detti suggerimenti, si sono concordate le seguenti condizioni, che s'intendono aggiunte a quelle della detta convenzione, di cui s'intende facciano parte integrante, e senza delle quali essa s'intende non valida e non perfetta.

Art. 1.

In aggiunta e chiarimento dell'articolo 10 (dieci) di detta convenzione 28 maggio 1897, rimane inteso e convenuto che il preavviso per le proroghe novennali del contratto non sarà valido, agli effetti della proroga medesima se non dopo che questa sia stata sanzionata mediante nuovo contratto, conforme a quello ora

stipulato, ed al quale la Società si obbliga sin d'ora a prestarsi, e dopo che tale contratto sia stato approvato nelle forme stabilite dalla legge e del relativo decreto sia stata data comunicazione per iscritto alla Società medesima. Tenuto conto della necessità di non interrompere gli importanti servizi pubblici di cui è il caso, tali pratiche precederanno il preavviso per guisa che, tenuto fermo il relativo termine di sei mesi, di cui al citato articolo 10, la sopraccennata notificazione scritta possa essere fatta simultaneamente al preavviso medesimo.

Art. 2.

Pel combinato e chiaro disposto degli articoli 12 (dodici) e 21 (ventuno) della convenzione 28 maggio 1897, senza derogare alla generalità dell'applicazione di questa clausola compromissoria, si conferma che le eventuali divergenze circa la realtà della diminuzione del 20 per cento almeno sulle spese effettive di produzione della corrente elettrica e circa la conseguente diminuzione da portare ai prezzi della fornitura pei successivi periodi novennali, di cui all'articolo 12, saranno definitive mediante il giudizio arbitrale di cui all'articolo 21.

Art. 3.

In aggiunto all'articolo 18 (diciotto) della convenzione 28 maggio 1897, si dichiara che, qualora intervengano irregolarità o deficienze nel servizio non gravi, non però prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire 20 (venti) a 300 (trecento) al giorno, secondo la gravità della contravvenzione, e da applicarsi entro detti limiti, nella misura che sarà in ciascun caso determinata dal Ministero dei lavori pubblici, salvo la facoltà del ricorso al giudizio arbitrale, di cui all'art. 21 della convenzione.

Se poi le irregolarità, interruzioni o deficienze nel servizio abbiano molta gravità e durino un certo tempo, oppure si rinnovino a brevi intervalli, e non dipendano da provata forza maggiore, nè da perturbazioni atmosferiche, lo Stato avrà facoltà di mettersi in possesso di quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudichi necessario per

la continuazione dei servizi del porto, e di eseguire d'ufficio e a spese della Società la produzione e trasmissione dell'energia elettrica occorrente pei detti servizi.

Qualora infine, entro un termine perentorio da intimarsi dallo Stato alla Società, all'inizio dell'esecuzione d'ufficio attivata per effetto del precedente comma, la Società non dimostri di essere in istato di riprendere regolarmente il servizio e non lo esegua poi con la dovuta regolarità, lo Stato avrà, a sua scelta, la facoltà di dichiarare risoluto il contratto, decaduta la Società dall'uso dell'area e di espropriare a giuste condizioni l'officina, oltre all'obbligo, nella Società, dell'indennizzo di ogni danno, ovvero di promuovere il passaggio dell'area assegnata, dell'officina e del contratto ad altra impresa, con forme ed effetti analoghi a quelli stabiliti, per le concessioni di ferrovie, dagli articoli 251 e seguenti della vigente legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

Art. 4.

Si intende qui riportato l'articolo 22 della convenzione, e si trascrivono qui di seguito, come formanti parte della convenzione 28 maggio 1897, gli articoli 41 a 50 del Capitolato generale, richiamato nell'articolo 21 della Convenzione predetta, rimanendo altresì concordato, che il Collegio arbitrale avrà la facoltà di comprendere nella liquidazione delle spese di giudizio anche le proprie competenze.

Art. 41.

Procedimento amministrativo.

Quando sorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa, secondo gli articoli 22, 23 e 109 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Le domande ed i reclami della Impresa debbono essere presentati ed iscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopra citato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione ».

Art. 42.

Arbitramento.

« Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo), quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo articolo 43 ».

Art. 43.

Indicazione degli arbitri e modo di nomina.

« Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguente modo :

« Due saranno scelti dal Presidente del Consiglio di Stato ;

« Due dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, o fra gli ispettori superiori tecnici del regio Ispettorato generale delle strade ferrate aggregati al Consiglio medesimo, esclusi i presidenti di sezione ;

« Uno dal Presidente della Corte d'appello di Roma fra i consiglieri della detta Corte d'appello.

« Il più anziano fra i due consiglieri di Stato sarà presidente del collegio arbitrale.

« Gli arbitri, così nominati, continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio, che occupava nel momento della nomina.

« Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, sarà sostituito dal presidente del collegio, cui egli appartiene, con altro membro componente il collegio stesso.

« Non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compilazione dei progetti o alla direzione, sorveglianza e collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'esame delle controversie stesse ».

Art. 44.

In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale.

« Il giudizio degli arbitri avrà luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo :

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione ;

b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

« Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo.

« Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolte immediatamente, o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo ».

Art. 45.

Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla.

« La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle parti essere notificata all'altra.

« Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, secondo gli articoli 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo art. 44, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nell'art. 109 del Regolamento sovra menzionato ».

Art. 46.

Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte.

« La domanda, di cui nell'articolo precedente, dovrà formulare con precisione tutte le controverse e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

« La parte, a cui tale domanda è notificata, potrà, nel termine di 30 giorni, successivi ai 30 di cui all'articolo precedente, notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere ».

Art. 47.

Istanza per la nomina degli arbitri.

« Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambi le parti d'accordo, o la parte più diligente, potranno presentare la istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'art. 43 perchè nominino gli arbitri ivi designati ».

Art. 48.

Giudizio arbitrale.

« Le parti trasmetteranno al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione, ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie ai sensi dell'articolo 14 del Codice di procedura civile.

« Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

« Le verificazioni, le perizie e gli atti istruttori, che si riconoscano necessari, saranno eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

« S' intende applicabile agli arbitri il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

« In pendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge e al

contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

« In questi casi se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto ».

Art. 49.

Sentenza arbitrale.

« La sentenza arbitrale sarà pronunciata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

« La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

« Per l'esecuzione di esse si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

« Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio ».

Art. 50.

Obbligatorietà del patto arbitrale.

« Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addiventate alla stipulazione di esso ».

Fatto, letto e firmato sopra ogni foglio in doppio originale il presente atto addizionale alla convenzione 28 maggio 1897 dai sottoscritti, nelle loro premesse qualità e rappresentanze, oggi sette settembre 1897, a Napoli, in una sala dell'Ufficio superiore del Genio civile pel 7° compartimento, alla presenza dei sottoscritti testimoni.

All'originale firmati :

L'Ispettore del Genio civile
ITALO MAGANZINI.

L'amministratore delegato
MAURIZIO CAPUANO.

I testimoni :

RAIMONDO RAVA.

E. COEN CAGLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 14 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti » (N. 150).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti ».

Prego di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA-AVELLA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 150).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 5,800,000 per la esecuzione di opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3^a) per la sistemazione dei principali fiumi veneti.

Siffatte opere aggiunte sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

Le opere da eseguire col fondo ancora disponibile per la legge 24 luglio 1887, n. 4805 e con quello indicato nel precedente articolo, sono determinate rispettivamente alle lettere A e B nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA, XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO, 1898.

TABELLA A

(Del Ministero, accettata dalla Commissione);

Elenco delle opere di sistemazione arginale da eseguirsi coi fondi ancora disponibili per la legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3^a).

N. d'ordine	Corso d'acqua	Circondario idraulico	INDICAZIONE DELL' OPERA	Importo presuntivo
1	Fiume Adige	Este	Sistemazione dell'argine sinistro di fronte all'abitato di Cavarzere	1,000,000 »
2	Id.	Id.	Rialzo e ingrosso dell'argine sinistro dallo stante Drizzagno Giara fino alle dune marine . . .	195,000 »
3	Id.	Id.	Ributto dell'argine sinistro in tratte saltuarie per dare all'alveo l'ampiezza sistematica stabilita	150,000 »
4	Fiume Brenta	Padova	Rialzo e ingrosso dell'argine destro e sinistro da Strà al ponte di Vigonovo	100,000 »
5	Canale Roncaiette	Id.	Rialzo e ingrosso dell'argine destro e sinistro da Cà Nordio a Roncaiette	168,000 »
6	Id.	Id.	Rialzo e ingrosso dell'argine destro da Roncaiette a Riviere, e dell'argine sinistro da Roncaiette al C. S. 21	60,000 »
7	Fiume Livenza	Treviso	Costruzione dell'argine in destra da Brugnora a poco superiormente a Porto Buffolè . .	100,000 »
8	Id.	Id.	Nuova inalveazione e sistemazione d'argine a destra da Porto Buffolè al Nogariol . . .	300,000 »
9	Id.	Id.	Sistemazione in destra e sinistra in paese di Motta	600,000 »
10	Id.	Id.	Sistemazione e costruzione d'argini in sinistra da Guarda a Motta	200,000 »
11	Id.	Id.	Sistemazione Saltuaria d'argini in destra e sinistra da Motta al termine del Circondario .	1,010,000 »
12	Fiumicelli Fiume e Sil, influenti di Livenza	Id.	Costruzione delle arginature a contenimento delle acque di rigurgito del Livenza . . .	217,000 »
13	Fiume-torrente Monticano	Id.	Costruzione di nuovi argini in destra e sinistra da Gorgo a Redigole	420,000 »
14	Id.	Id.	Costruzione dell'interclusione con chiavica allo sbocco attuale del Monticano in Livenza e difesa al ponte di Albano	50,000 »
15	Fiume Adige	Verona	Costruzione dell'argine sinistro dall'attuale foce dell'Antanello fino allo sbocco della Fossa Balbi con rettificazione e prolungamento inferiore dell'Antanello, Fibbio e scolo Lisa .	183,000 »
16	Fiume Bacchiglione	Vicenza	Sistemazione dell'argine destro dalla località Fontanelle alla Villa Lampertico e dalla villa Lampertico al confine con la provincia di Padova	85,000 »
17	Id.	Id.	Sistemazione dell'arginatura sinistra lungo le strade comunali del Monticello Scrofa presso lo sbocco di Tesina in Bacchiglione sino al confine con la provincia di Padova	100,000 »
18	Torrente Guà	Id.	Rialzo, ingrosso e sistemazione della difesa frontale a destra e sinistra dal ponte delle Asse a Sorego in più tratte	50,000 »
Totale : : : : :				4,988,000 »

LEGISLATURA XX — 1^a SESSIONE 1897-98 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1898TABELLA B
(della Commissione).Elenco delle opere di sistemazione dei principali fiumi veneti aggiunte a quelle autorizzate,
dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3^a).

N. d'ordine	Corso d'acqua	Circondario idraulico	INDICAZIONE DELL'OPERA	Importo presuntivo
1	Fiume Adige	Verona	Rialzo di alcuni tronchi di arginatura	310,000 »
2	Fiume Tagliamento	Udine	Rialzo generale delle arginature	670,000 »
3	Fiume Piave	Treviso	Rialzo di alcuni tratti d'arginature	300,000 »
4	Torrente Guà	Vicenza	Sistemazione degli argini, costruzione di manufatto e nuova inalveazione in Cologna Veneta a completamento della parte eseguita coi fondi della suddetta legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3 ^a)	1,250,000 »
5	Fiume-torrente Frassinè, Brancaglia e S. Caterina.	Este	Sistemazione degli argini e costruzione di manufatti	1,450,000 »
6	Fiume-torrente Mònticano	Treviso	Sistemazione delle arginature nel tronco dallo sbocco del Cervada, ai molini di Gorgo a completamento della parte eseguita coi fondi della suddetta legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3 ^a)	1,050,000 »
7	Torrente Astico	Vicenza	Sistemazione delle arginature ed opere di presidio frontale	520,000 »
8	Fiume Sile	Venezia	Opere di sistemazione a completamento di quelle eseguite coi fondi della legge 23 luglio 1881, n. 333	55,000 »
9	—	—	Somma a calcolo per spese imprevedute relative alle opere suindicate	195,000 »
			Totale	5,800,000 »

Art. 3.

Il nuovo fondo di L. 5,800,000 con l'aggiunta di 1,790,000, che al 1° luglio 1899 resterà da stanziarsi in virtù della predetta legge 24 luglio 1887, n. 4805 (serie 3^a), sarà iscritto nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 1,000,000 in ciascuno degli esercizi 1899-1900, 1900-1901 e 1901-1902; per L. 1,500,000 in ciascuno degli esercizi 1902-1903 e 1903-1904; e per lire 1,590,000 nell'esercizio successivo 1904-1905.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di progetti di legge.

CREMONA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMONA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge avente per titolo « Proroga del termine fissato colle leggi 14 luglio 1887, n. 4790, e 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma », progetto di legge approvato ieri dalla Camera elettiva.

Prego il Senato di accordare l'urgenza per questo progetto di legge che contempla un termine che scade col 30 corrente mese.

Prego inoltre il Senato di voler deferire l'esame del progetto stesso ad una Commissione speciale da nominarsi dal presidente.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo progetto di legge. Il signor ministro dell'istruzione pubblica prega il Senato di volerlo dichiarare di urgenza. Chi approva la dichiarazione di urgenza è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor ministro poi propone che l'esame di questo disegno di legge, come già ebbe a praticarsi altra volta, sia deferito all'esame di una Commissione speciale da nominarsi dal presidente. Chi accetta la proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Discussione del disegno di legge: « Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 » (N. 144).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: la discussione del progetto di legge: « Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98 ».

Prego di dar lettura del progetto di legge. COLONNA-AVELLA, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

(V. stampato n. 144).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Io ho domandato la parola per pregare il Senato, il quale mi ha abituato a tanta cortesia e a tanta benevolenza, di voler anche ad un moribondo (ministerialmente) consentire una breve dichiarazione.

Se io fossi oggi in condizioni di poter iniziare una discussione, mi tenterebbe il discutere col senatore Vacchelli, il quale, colla sua abituale cortesia, ha detto delle parole un po' troppo vive all'indirizzo del Governo.

Io non entro nella discussione tecnica fatta dall'Ufficio centrale del Senato, alle cui osservazioni deferisco interamente, come ho deferito - a quelle della Camera dei deputati, e non è quella la questione che io suscito ora. Il senatore Vacchelli nella sua aspra relazione...

VACCHELLI, *relatore*. Domando la parola.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Non parlo della questione tecnica, ripeto; io mi piego alle osservazioni del Senato, come mi sono piegato a quelle della Camera elettiva. Nella relazione del senatore Vacchelli si legge la seguente frase: « Si deve anche osservare impropria la dicitura del primo articolo e non diventa certo buona perchè ripetuta da un'altra legge del 1897 ».

Ora io ammetto che questa dicitura poteva essere più propria.

Faccio subito questa concessione, ma osservo che una legge del 1895 ed un'altra del 1896 adoperano la stessa dicitura che certa-

mente va corretta; quindi non è soltanto la legge del 1897. Difatti la legge del 1896 dice: Sono approvate in aumento le diminuzioni dei residui sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1895-96, e l'altra del 1895 dice: Sono approvate in aumento le diminuzioni di residui ecc. ecc. del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1894-95.

Fu ripetuta la stessa dicitura, non felice, che era nella legge del 1897; era nella legge del 1896; era nella legge del 1895.

Non dico altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Vacchelli.

VACCHELLI, *relatore*. Ho domandato la parola per rispondere al modo insolitamente aspro con cui l'egregio ministro del Tesoro ha voluto qualificare di aspre le poche parole che egli ha letto. E queste parole che cosa dicono? Dicono che la dicitura di un articolo non è regolare; basti osservare che nell'articolo si parla di modificare dei residui di un bilancio di previsione, mentre residui nel bilancio di previsione non vi sono. E l'egregio ministro del Tesoro consente che la dicitura non è regolare. Ora io, mentre metteva queste poche parole, soggiungeva, dopo aver accennato alla cosa: « È questa una questione di forma che rileviamo soltanto perchè se ne tenga conto in avvenire ».

La questione di forma ha ragione di essere, come l'onorevole ministro del Tesoro riconosce, mentre le parole non mi sembrano punto aspre, e non sono mie soltanto, ma sono state approvate dalla Commissione di finanze.

Una cosa sola mi dispiace, ed è di aver dovuto prendere la parola per una così minima cosa; ma i miei colleghi consentiranno che, per ragione di difesa e di decoro nostro, che è anche in me quale relatore, era necessario che una parola avessi da rispondere.

PRESIDENTE. La parola *aspra* attribuita dal signor ministro del Tesoro alla relazione è attenuata dall'aver il ministro stesso riconosciuto, che l'osservazione non era fuori di posto.

Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvati gli aumenti e le diminuzioni di residui sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Tabella riguardante trasporti di residui per spese ordinarie e straordinarie tra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

Diminuzioni.

Cap. n.	25.	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i>	L.	9,771 68
»	27.	Opere idrauliche di 1 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	»	130,000 »
»	45.	Manutenzione e riparazione dei porti	»	201,090 »
»	46.	Escavazione ordinaria dei porti	»	209,708 »
»	50.	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali	»	46,977 »
»	344.	Strada nazionale dal Gigliotto a Terranova di Sicilia (Caltanissetta). Legge 30 marzo 1862, n. 517. Strada n. 74	»	20,000 »
»	373.	Completamento della strada di comunicazione diretta fra i circondari di Frosinone e Gaeta nei tenimenti di Vallecorsa e Lenola (Tronco dall'osteria di Castro al confine con Caserta) (Roma). Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 81.	»	69,519 21
»	376.	Strada dall'Orviniense per Poggio Moiano e nei pressi di Percile e Roccagiovane alla Sublacense presso Vicovaro (Tronchi dalla provinciale Valeria Sublacense al confine di Perugia) (Roma). Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 203.	»	109,616 18
»	377.	Strada Orte-Amelia e ponte sul Tevere (Tronco dal confine di Perugia alla prima risvolta sotto Orte, con ponte sul Tevere) (Roma). Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco III, n. 204	»	69,746 09
»	380.	Strada dalla nazionale n. 51- <i>bis</i> per Santo Stefano a Montecroce di Comelico (Belluno). Legge 9 luglio 1883, n. 1506. Strada n. 1	»	52,614 21
»	382.	Strada da Cuneo a Prazzo (Cuneo). Legge 9 luglio 1883, n. 1506. Strada n. 29	»	38,937 31
				L. 957,979 68

Aumenti.

Cap. n. 22. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell' art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F	L.	9,771	68
» 31. Opere idrauliche di 2 ^a categoria - Manutenzione e riparazione	»	130,000	»
» 158. Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1862 n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (elenco 2 ^o), e 9 luglio 1893, n. 1506	»	360,433	»
» 219. Opere portuali diverse, scavi eccezionali e costruzioni di nuovi fari e segnali.	»	450,000	»
» 471. Porto di Manfredonia: consolidamento di scogli e riparazioni alla testata del molo	»	325	»
» 479. Porto di Gallipoli: urgenti riparazioni straordinarie	»	6,950	»
» 486. Porto-canale Corsini: trasformazione in sponda murata di un tratto di logorè palafitte.	»	500	»
	L.	<u>957,979</u>	<u>68</u>

Art. 2.

Col fondo dei residui del capitolo num. 31 « Opere idrauliche di 2^a categoria - Manutenzione e riparazione » potranno eseguirsi, fino alla concorrenza di L. 630,000, lavori resi necessari dalle inondazioni del 1896.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

CREMONA, ministro della pubblica istruzione.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREMONA, ministro della pubblica istruzione.

Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del ministro guardasigilli, un disegno di legge, approvato dalla Camera elettiva, avente per titolo: « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1888 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue ».

Prego che questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e che venga affidato allo

studio di una Commissione speciale da nominarsi dal presidente.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione del disegno di legge che testè ha fatto a nome del ministro guardasigilli.

Per questo disegno di legge l'onor. ministro domanda l'urgenza e l'invio ad una Commissione speciale.

Chi approva che il progetto di legge sia dichiarato d'urgenza è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chi approva che venga deferito all'esame di una Commissione speciale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Compiute le votazioni, è esaurito l'ordine del giorno. Potremo quindi ora stabilire il giorno in cui il Senato dovrà riunirsi e il relativo ordine de' suoi lavori

Siccome molti dei progetti di legge oggi presentati sono stati inviati alla Commissione permanente di finanze, è questa Commissione sola che può dirci quando essa sarà pronta a rife-

rire su questi progetti, affinché il Senato possa tenere seduta.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Credo che la Commissione di finanze sarà in grado di riferire sui progetti presentati oggi al Senato, nella seduta di lunedì prossimo.

Tra essi, quello che ha maggior importanza è l'« esercizio provvisorio » e su di esso potrà essere distribuita la relazione fin da domani, e portato in discussione lunedì.

PRESIDENTE. Allora se non sorgono obiezioni potremo riunirci lunedì, mettendo all'ordine del giorno quei progetti sui quali la Commissione permanente di finanze avrà presentato la relazione.

BLASERNA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA. Se ho bene compreso, si tratterebbe di decidere se il Senato vuole radunarsi lunedì.

Ora certamente per alcuni dei progetti, che sono forse i più importanti ed urgenti, non sarebbe difficile che noi ci potessimo riunire lunedì, ma io credo che sarebbe più prudente di farlo martedì, poichè così rimarrebbe un po' più di tempo per stampare e distribuire le relazioni. Perciò io proporrei, se non ci sono difficoltà, di riunirci martedì invece di lunedì, perchè allora si potrebbe sicuramente andare in fondo a tutti i progetti di legge che sono stati presentati.

Voci. No, no...

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione permanente di finanze ha testè assicurato che le relazioni potrebbero essere stampate per lunedì. Se ella senatore Blaserna, che è membro della Commissione suddetta, ha dei dubbi, può mettersi d'accordo cogli altri suoi colleghi per fissare un termine più adeguato.

FINALI, *presidente della Commissione permanente di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Comprendo la ragione da cui è mosso l'onor. collega ed amico Blaserna a far la sua proposta; ma noi non possiamo partire dall'ipotesi e dalla persuasione che i progetti di legge, alcuni dei quali di capitale importanza amministrativa, finanziaria ed economica, non siano per suscitare discussioni. Mi pare quindi che la prudenza ci consigli di non andar oltre a lunedì nel riprendere i lavori, pure apprezzando

le ragioni che muovono il senatore Blaserna a fare la sua proposta.

PRESIDENTE. In vista della gravità e dell'urgenza di alcuni progetti di legge, le cui relazioni sono pronte, io pregherei il senatore Blaserna di non insistere nella sua proposta, e di consentire che essi sieno posti all'ordine del giorno per lunedì.

BLASERNA. Non ho difficoltà di recedere dalla mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene; allora questi progetti di legge saranno messi all'ordine del giorno per la prossima seduta pubblica, che avrà luogo lunedì 27 corrente.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la nomina:

del direttore dell'ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche;

del direttore degli uffici di questura, nonché per la votazione a scrutinio segreto dei quattordici progetti di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego si faccia l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. In adempimento dell'incarico affidatomi dal Senato, chiamo a far parte della Commissione per l'esame del progetto di legge per la zona monumentale di Roma, i signori senatori Barracco Giovanni, Cannizzaro, Marietti, Mezzanotte e Ruspoli.

Per l'esame del progetto di legge riguardante le prestazioni fondiari, la Commissione è formata dai signori senatori: Bonfadini, Canonico, Giorgi, Saredo e Bianchi Francesco.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di fare la numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Convenzione col municipio di Napoli per permuta d'immobili allo scopo di isolare il Maschio Angioino del Castelnuovo in detta città.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo d'illuminazione e di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

Autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4805, riguardante la sistemazione dei fiumi veneti.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

Votanti	70
Favorevoli	63
Contrari	7

(Il Senato approva).

Proclamo ora il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina del direttore dell'ufficio dei resoconti delle sedute pubbliche e del direttore degli uffici di questura.

A direttore dell'ufficio dei resoconti è eletto il cav. Francesco De Luigi con voti 54.

A direttore degli uffici di questura è eletto il cav. Carlo Giordano con voti 54.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì.

Alle ore 15. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio a tutto luglio 1898 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1898-99 (N. 169 - *urgenza*);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 212,262 41 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 151);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 5021 15, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 152);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 108,703 41, verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 153);

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 46,157 23 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 186 *bis* del conto consuntivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 154);

Approvazione di eccedenze d'impegni sopra alcuni capitoli concernenti spese obbligatorie e d'ordine, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1896-97 risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio stesso (N. 156);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 2,222,106 37 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 157);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 727,638 66 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 158);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,002,621 85 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 159);

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 384,497 49 verificatesi sull'assegnazione di vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi

per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 160);

Approvazione di eccedenze d'impegni per L. 783,910 verificatesi nell'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 161);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 150,000, verificatesi sull'assegnazione del capitolo 43: « Spese di trasferta del personale e missioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 162);

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 1838 73, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 29: « Spese per l'enologia e l'enotecnica all'interno ed all'estero; per le cantine sperimentali, gli oleifici e stabilimenti sperimentali - Preparazione e conservazione delle frutta - Distillerie - Industrie rurali - Trasporti » dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1896-97, concernenti spese facoltative (N. 163);

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 3162 94 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 131 *ter* del conto consuntivo del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 164);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 3055 42, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 165);

Approvazione di maggiori assegnazioni per

L. 241,372 51, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 166);

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 64,736 27 per provvedere al saldo delle spese residue iscritte ai capitoli nn. 56 *bis* e 56 *ter* del conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 167);

Approvazione della maggiore assegnazione di L. 152,754 68 per provvedere al saldo della spesa residua iscritta al capitolo n. 56 *bis* del conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1896-97 (N. 168);

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98 (N. 155);

Proroga del termine fissato colle leggi 14 luglio 1887, n. 4790, e 7 luglio 1889, n. 6211, sulla zona monumentale di Roma (N. 171 - *urgenza*);

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue (N. 172 - *urgenza*).

Indi

Comitato segreto.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1898 (ore 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore-reggente l'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche